



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 22.2014**

**Seregno, 15 dicembre 2014**

## **LETTERE D'INTENTO PER L'ANNO 2015**

Con provvedimento del 12-12-2014 dell'Agenzia delle Entrate, è possibile consegnare le dichiarazioni d'intento per l'anno 2015 ai propri fornitori **con le vecchie modalità fino all'11-02-2015**.

**La nuova normativa** sulle dichiarazioni d'intento ha disposto l'obbligo per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, **esclusivamente per via telematica**, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento relative alle operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Come già ricordato la nuova procedura dal 2015 prevede:

1. il **soggetto che intende acquistare** beni e servizi senza applicazione dell'IVA, in quanto esportatore abituale dotato di sufficiente plafond, **trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate** (in proprio, oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando apposito software di supporto che sarà pubblicato a breve) il nuovo modello di dichiarazione di intento secondo il modello approvato (il vecchio modello di lettere di intento non è più valido);
2. il **medesimo soggetto, stampa la dichiarazione** trasmessa **unitamente alla ricevuta**, e la **invia al proprio fornitore**;
3. quest'ultimo, grazie ad una **utility ad accesso libero**, che sarà a breve messa a disposizione sul sito dell'Agenzia, **riscontra l'avvenuto invio** telematico dei dati all'Agenzia, e provvede alla emissione della fattura senza applicazione del tributo, richiamando i numeri di protocollo che le parti hanno attribuito alla lettera di intento.

### **Periodo transitorio**

In attesa che sia messo a punto il sistema informatico di cui sopra, **fino all'11 febbraio 2015** è possibile consegnare le dichiarazioni d'intento al proprio fornitore secondo le vecchie modalità. In questo caso il fornitore è esonerato dall'invio telematico.

Per le lettere d'intento con efficacia anche oltre questa data è necessario inviare in tempo utile la dichiarazione telematica al fine di ottenere la ricevuta telematica entro il 12 febbraio, al fine di non avere periodi "scoperti".

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

***Studio Commercialista Associato Contrino***

### **Riferimenti normativi**

Provvedimento del 12-12-2014 n. 159674/2014

Art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175

Art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746